

INTRODUZIONE

Il dibattito relativo alla libertà religiosa, alla libertà di coscienza e alla laicità dello Stato con riferimento all'ostentazione dei simboli religiosi è emerso, negli anni più recenti, per via delle trasformazioni sociali e culturali che contraddistinguono la nostra epoca. Tali circostanze hanno determinato anche una crescente disomogeneità culturale – e, *ça va sans dire*, anche religioso – che hanno posto il vecchio continente (fino a non molto tempo fa, tradizionalmente pervaso dalle tradizioni cristiane in maniera pressoché dominante) di fronte a nuove sfide e a potenziali tensioni o conflitti culturali, cui non è stata, talvolta, fornita una risposta adeguata. In tempi più recenti, invero, si è assistito a un «arretramento» dei livelli di tutela del complesso dei diritti religiosi, dovuto, verosimilmente, a una erronea assimilazione tra le dottrine ispiratrici i gruppi terroristici e il «diverso», le culture e le religioni «degli altri». Un esempio dell'abbassamento del livello di tutela di tali diritti rispetto allo standard già in precedenza acquisito è dato dalla recente decisione della Corte di Cassazione n. 24084/2017, con cui il giudice di legittimità ha condannato, per il reato di porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere, un uomo appartenente alla minoranza indiana *Sikh*, trovato in possesso di un pugnale di circa 19 centimetri, il *Kirpan*, che egli si rifiutava di consegnare in quanto oggetto sacro che ogni adepto deve sempre indossare. Le suaccennate tensioni hanno determinato, dunque, la necessità di individuare l'approccio conforme ai principi costituzionali da parte delle pubbliche amministrazioni e, in generale, dello Stato, nei confronti delle diverse manifestazioni e credi religiosi.

“Il principio di laicità e la libertà religiosa nell’ordinamento italiano”

1. Il principio di laicità alla luce delle disposizioni costituzionali italiane

La consacrazione del principio di laicità nell’ordinamento italiano risulta dalla sentenza n° 203 del 1989 della Corte costituzionale, in cui la stessa lo ha elevato a “*principio supremo dell’ordinamento costituzionale*”.

Se pur esso non sia richiamato espressamente in Costituzione, il fondamento di tale principio si ricava dalla combinazione di alcune disposizioni costituzionali sulle quali trova le proprie radici la questione religiosa. Si tratta degli articoli 3,7,8,19,20 i quali, presi singolarmente o combinandosi tra loro, esprimono alcuni principi fondamentali in materia religiosa: il *principio di uguaglianza* e conseguente *divieto di discriminazione* fondato sul fattore religioso¹; il *principio di uguaglianza* tra le confessioni religiose²; la *libertà religiosa* sancita dall' art.19 Cost.³; il *principio di autonomia* delle confessioni religiose(artt.8 e 20 Cost.)⁴; il *principio pattizio* fra Stato e Chiesa⁵; ed infine, dal combinato disposto degli artt. 8,19,20, è sancito implicitamente il *principio di laicità*.

La laicità è configurata quale *neutralità*⁶ dello Stato rispetto al fenomeno religioso, neutralità che va ravvisata su più piani: da una parte, nelle relazioni tra poteri

¹ Art. 3 Cost. “*tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali*”.

² Art. 8,1° comma Cost. “*tutte le confessioni religiose sono egualmente libere di fronte alla legge*”.

³ Art.19 Cost. “*Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume*”.

⁴ Art. 8, 2° comma Cost. “*Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano*” ed art. 20 Cost. “*Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività*”.

⁵ Art. 7, 2° comma Cost. “*I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi*”.

⁶ Cfr., CORRADO DEL BÒ, *La neutralità necessaria. Liberalismo e religione nell’età del pluralismo*, ETS, Pisa, 2014.

pubblici ed istituzioni religiose e tra poteri pubblici e libertà individuale; d'altra parte, nelle stesse società per rafforzare la convivenza delle credenze e la natura pluralistica dell'ordinamento.⁷

Se pur il *principio di laicità* non sia espressamente richiamato nel dettato costituzionale, esso trova il proprio fondamento nelle disposizioni costituzionali che riguardano la questione religiosa, in particolare gli artt. 7 e 8 i quali fanno un riferimento implicito al “*rifiuto di ogni forma di confessionarismo e quindi all'accettazione di una concezione laica delle istituzioni repubblicane*”⁸; tale rifiuto a un confessionarismo di Stato segna un profondo distacco della Costituzione del '48 dallo Statuto Albertino⁹; quest'ultimo, al suo primo articolo¹⁰, sanciva una posizione di assoluta preminenza della religione cattolica, individuandola quale religione di Stato, e la tolleranza degli altri culti; il confessionarismo dello Stato venne poi riaffermato con i Patti Lateranensi del '29¹¹.

La consacrazione della laicità avviene con la giurisprudenza costituzionale a partire dagli anni '80; tuttavia, prima di intraprendere l'iter giurisprudenziale, è necessario fare una ricognizione dei primi passi della laicità nell'ordinamento costituzionale, partendo dai lavori dell'Assemblea Costituente.

1.1 Il dibattito nell' Assemblea Costituente

Una delle problematiche che i Costituenti si trovarono ad affrontare riguardava i rapporti Stato-Chiesa e la confessionarità o meno del nuovo Stato costituzionale. Il dibattito si era incentrato soprattutto sull'approvazione dell'art. 7, “*mentre oggi, specialmente dinanzi alle trasformazioni di tipo multiculturale che stanno*

⁷ Cfr., PAOLO CAVANA, *Laicità dello Stato: da concetto ideologico a principio giuridico*, in in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n°9 del 2008.

⁸ Cfr., VINCENZO CASAMASSIMA, *Il principio di laicità*, in JOERG LUTHER - ELENA MALFATTI - EMANUELE ROSSI (a cura di), *I principi fondamentali della Costituzione italiana. Lezioni*, Edizioni Plus Università di Pisa, 2002, p. 117.

⁹ Costituzione *ottriata*, ossia concessa da Carlo Alberto di Savoia al Regno sabauda il 4 marzo del 1848, poi estesa al Regno d'Italia dopo l'unificazione del 1861.

¹⁰ Art. 1 dello Statuto Albertino recita “*La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi*”.

¹¹ Furono sottoscritti l'11 febbraio del 1929 dalla Santa Sede e dal Regno d'Italia, con cui furono stabilite regolari relazioni bilaterali tra di essi ponendo fine alla questione romana.

interessando la società italiana, gli articoli 8 e 19 sembrano aver assunto una posizione di centralità”¹².

Già all'interno dei lavori della Costituente per la redazione del nuovo testo costituzionale, sono emerse diverse concezioni relative alla laicità che hanno ostacolato la sua affermazione esplicita in Costituzione; tuttavia, le diverse opinioni hanno contribuito a delineare il contenuto che assume nel nostro ordinamento odierno.

Una prima relazione ¹³fu presentata alla Prima Sottocommissione dagli onorevoli La Pira, Dossetti e Cevolotto, in cui si proponeva l'inserimento di alcuni articoli nella Carta costituzionale che prevedessero *il diritto* di ognuno alla libera professione e propaganda non solo delle proprie convinzioni sociali e civili, ma anche della propria fede religiosa e che lo Stato assicurasse a tutti le condizioni adeguate al libero esercizio di tale diritto. In questa prima relazione si fa già riferimento alla *libertà religiosa*, sancita espressamente all'art.19 della Costituzione.

Tuttavia, nella relazione, non si trova alcun riferimento alla laicità, il quale è introdotto per la prima volta nella relazione “*Rapporti tra Stato e Chiesa*” dell'on. Cevolotto (partito Democrazia del lavoro) il quale si è soffermato sui *principi di uguaglianza, di libertà e di solidarietà* su cui si sarebbe dovuto fondare lo Stato costituzionale; la disciplina dei rapporti con la Chiesa cattolica doveva discendere da una parte dal principio di uguaglianza, in modo tale da evitare eventuali discriminazioni basate sulla religione, d'altra parte dalla libertà di coscienza in modo da imporre allo Stato di considerare tutti i credi in maniera uguale, purché questi fossero conformi ai principi costituzionali.

Così “*la Costituzione avrebbe dovuto prevedere principi generali, da cui si sarebbero fatti discendere quelli riguardanti i rapporti tra lo Stato e i diversi culti religiosi, al fine di garantire a tutte le fedi un'eguale protezione giuridica; lo Stato avrebbe potuto, in un successivo momento, regolare con la legge o con appositi trattati, i rapporti con le varie confessioni religiose e la disciplina di questo*

¹² Cfr., ARIANNA PITINO, *Costituzione italiana e principio supremo di laicità dello Stato: dall'Assemblea costituente alla Corte costituzionale*, in GIANCARLO ROLLA (a cura di), *Libertà religiosa e laicità. Profili di diritto costituzionale*, Jovene, Napoli, 2009, pag. 95.

¹³ Relazione intitolata “*Principi relativi ai rapporti civili*”.

procedimento si sarebbe dovuta introdurre attraverso leggi speciali, ma non nella Costituzione”¹⁴. Si introduce il metodo del laicismo che consisteva nell'individuare in Costituzione i principi di uguaglianza e di coscienza alla cui stregua lo Stato avrebbe poi disciplinato i suoi rapporti con i diversi credi che avrebbero dovuto godere della stessa protezione costituzionale.

Emerge una prima impostazione della laicità che si fonda sulla contrapposizione fra Stato laico e Stato confessionale, dove il primo era inteso come Stato che non aderiva a nessun credo religioso; questo è il segno di rottura della Costituzione dallo Statuto Albertino, il quale prevedeva uno Stato confessionale, ove la religione di Stato era quella cattolica.¹⁵

Un problema che la Costituente si trovò ad affrontare era quello del riconoscimento della Chiesa cattolica in Costituzione, in netto contrasto col principio di uguaglianza delle confessioni religiose; la motivazione dell'eventuale riconoscimento stava nel fatto che la religione cattolica poteva essere considerata come *religione della quasi totalità dei cittadini*, ma affermare che la religione cattolica è religione di Stato avrebbe contrastato con la *aconfessionalità*.

Tuttavia, era impossibile tralasciare la questione sui rapporti Stato-Chiesa, dimenticandosi dell'esistenza dei Patti Lateranensi del '29; era necessario richiamare in Costituzione il Concordato.

Sulla previsione di una disciplina costituzionale dei rapporti Stato-Chiesa, nella Costituente vi erano diversi schieramenti: un primo, sostenuto da Cevolotto, escludeva qualsiasi riferimento alla Chiesa e ai Patti Lateranensi in Costituzione; un secondo, sostenuto da Togliatti, non escludeva a priori tali riferimenti nella Carta costituzionale; un terzo, sostenuto da Dossetti e La Pira, era a favore del riconoscimento del Cattolicesimo come religione di Stato. Il risultato fu l'approvazione dell'art. 7, che risultò come un compromesso tra la Democrazia cristiana e il Partito comunista.

¹⁴ Cfr., ARIANNA PITINO, *Costituzione italiana e principio supremo di laicità dello Stato: dall'Assemblea costituente alla Corte costituzionale*, in GIANCARLO ROLLA (a cura di), *Libertà religiosa e laicità. Profili di diritto costituzionale*, Jovene, Napoli, 2009, p. 100.

¹⁵ Cfr., SERGIO LARICCIA, *La libertà religiosa nella società italiana*, in AA.VV., *Teoria e prassi delle libertà di religione*, Zanichelli, Bologna, 1975, p. 313 s.; ID., *La politica ecclesiastica italiana nel secondo dopoguerra*, in AA.VV., *Studi in onore di Pietro Agostino d'Avack*, II, Giuffrè, Milano 1976, pp. 816 ss.

Il primo comma dell'art.7 della Costituzione è ritenuto il *manifesto laico dello Stato italiano*; la disposizione recita “*Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani*”. Si evince come regola generale il *separatismo*: “*indipendenza*” significa “*incompetenza*” dello Stato sull'ordinamento della Chiesa e viceversa; emerge il primo connotato della laicità come “*separazione tra sfera pubblica e quella religiosa*”.¹⁶

Lo Stato riconosceva al contempo la propria sovranità e quella della Chiesa; ne consegue una situazione di non indifferenza tra questi due ordinamenti che trovava legittimazione nei Patti Lateranensi. In conclusione, le questioni dibattute in Assemblea sulla laicità, riguardavano tanto i rapporti Stato-Chiesa quanto la libertà religiosa e la aconfessionalità statale.¹⁷

1.2 Il principio di laicità modellato dalla giurisprudenza costituzionale

La prima affermazione del suddetto principio si rinviene con la sentenza n. 203 del 1989¹⁸, con cui la Corte Costituzionale ha eretto la laicità a “*principio supremo dello Stato*” richiamando il suo fondamento negli artt. 2,3,7,8,19,20 della Costituzione.

La quaestio su cui la Corte era stata chiamata a pronunciarsi riguardava la legittimità delle disposizioni legislative della legge n°121 del 1985 che prevedevano l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche; la Corte ha sancito espressamente la laicità come principio supremo affermando la facoltatività dell'insegnamento della religione cattolica. Tale sentenza è di tale

¹⁶ Cfr., GIUSEPPE CATALANO, *Sovranità dello Stato*, cit., pp. 11 ss.; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Art. 7-8, in Commentario della Costituzione*, cit., pp. 321 ss.; MARIO RICCA, *L'abrogazione delle leggi di derivazione concordataria. Profili costituzionali*, Giuffrè, Milano, 1993; ILIA PASQUALI CERIOLI, *L'indipendenza dello Stato e delle confessioni religiose. Contributo allo studio del principio di distinzione degli ordini nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2006.

¹⁷ Cfr., GIUSEPPE CASUSCELLI, *Concordati, intese e pluralismo confessionale*, Giuffrè, Milano, 1974, pp. 140 ss.

¹⁸ Sent. n° 203 del 1989, la Corte Costituzionale si è espressa sulla legittimità dell'art. 9, n.2 della legge n° 121 del 1985 (*Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 22 febbraio 1984 che apporta modifiche al concordato lateranense dell' 11 febbraio 1929 tra repubblica italiana e Chiesa cattolica*) che prevede l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.

importanza in quanto la Corte, non solo ha richiamato espressamente la laicità per la prima volta, ma ne ha dato una connotazione *positiva*: la forma di Stato delineata in Costituzione implica non la indifferenza del potere pubblico davanti al fenomeno religioso ed alle confessioni, ma garanzia per la salvaguardia della libertà religiosa (individuale e collettiva).¹⁹ Ecco che il concetto di laicità si è evoluto abbandonando la precedente connotazione *negativa*, tipica della visione separatista, che implicava un assoluto distacco dello Stato dalla sfera religiosa; la sentenza in esame conclude che la Costituzione non prefigura una posizione di estraneità e di ostilità dello Stato rispetto alla religione ma delinea una visione *laica dello Stato-comunità* che si pone a servizio della coscienza civile e religiosa²⁰.

In dottrina si è fatto riferimento allo *Stato laico sociale*²¹: la laicità come *neutralità* si esprime nella *imparzialità ed equidistanza* dello Stato dalle diverse confessioni religiose in ragione del principio di autonomia e eguaglianza delle stesse di fronte al potere pubblico, ribadendo la natura privatistica del fenomeno religioso²²; altresì la laicità è *positiva* poiché, se pur allo Stato non è riconosciuto il potere di immistione nelle questioni religiose, si è attribuita alla religione *rilevanza sociale e normativa* e, quando è necessario, lo Stato deve intervenire per garantire la libertà di scelta del singolo e per soddisfare i bisogni religiosi tanto dell'individuo quanto della collettività. Questa visione della laicità impone la separazione dello Stato dalle Chiese, ma non dalla religione, di cui è riconosciuto il valore formativo della personalità dell'individuo; è una laicità *aperta* al fenomeno religioso.

Nella sentenza n° 203 del 1989, la Corte ha deliberato per la facoltatività dell'insegnamento della religione cattolica in ossequio al principio di laicità positiva: a detta della Corte l'insegnamento della religione cattolica non è lesivo della laicità, anzi la garantisce poiché è promossa la libertà di scelta dell'individuo

¹⁹ Cfr., GIUSEPPE DALLA TORRE, *Il fattore religioso nella Costituzione. Analisi e interpretazioni*, Giappichelli, Torino, 1995, pp. 43 ss.; ALESSANDRO ODDI, *Il principio di laicità nella giurisprudenza costituzionale*, in ROBERTO BIN- GIUDITTA BRUNELLI- ANDREA PUGIOTTO- PIETRO VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 240 ss.

²⁰ Cfr., VINCENZO CASAMASSIMA, *Il principio di laicità*, in JOERG LUTHER - ELENA MALFATTI - EMANUELE ROSSI (a cura di), *I principi fondamentali della Costituzione italiana. Lezioni*, Edizioni Plus Università di Pisa, 2002, p. 121.

²¹ Cfr., CARLO CARDIA, *Stato laico*, voce dell'Enciclopedia del diritto, Milano, 1990, pp.874 ss.

²² Artt. 8 e 20 Cost.

e lo Stato rimane equidistante ed imparziale dal fenomeno religioso in quanto non dà impronta confessionale alla didattica nelle scuole.²³

Una lesione della laicità parrebbe fondata se si ritenga che lo Stato abbia un atteggiamento di favore nei confronti del Cattolicesimo, prevedendo l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, contraddicendo così il principio di eguaglianza delle confessioni (art. 8 Cost.).²⁴

La Corte Costituzionale, nelle conclusioni della sentenza in esame, ha affermato che l'insegnamento della religione cattolica, a discapito di altri credi, non implica una lesione della laicità - imparzialità in quanto i principi cattolici sono parte integrante del patrimonio storico e culturale del popolo italiano²⁵.

La laicità, quale principio supremo dell'ordinamento, è stato richiamato dalla sentenza n° 13/1991²⁶ con cui la Corte Costituzionale ha ribadito il concetto per cui l'insegnamento della religione cattolica, ricompreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico con pari dignità culturale, non è causa di discriminazione e non contrasta col principio di laicità, essendone anzi una sua manifestazione.

La Corte Costituzionale ha chiamato in causa la laicità anche nella sentenza n° 259/1990 con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme del r.d. n. 1731 del 1930²⁷ che attribuivano alle comunità israelitiche il carattere di enti pubblici. La Corte ha concluso che tale carattere lede sia il principio di laicità sia quello di autonomia statutaria delle confessioni religiose diverse da quella cattolica, in quanto ciò comporterebbe la qualità di formazione sociale e di conseguenza una ingerenza dello Stato nelle attività delle comunità israelitiche.

²³ Cfr., MARIO TEDESCHI, *Per uno studio del diritto di libertà religiosa*, cit., pp. 142 ss.; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Aspetti pratici della libertà religiosa in uno Stato in crisi*, in *Dir. Eccl.*, 2001, I, pp.3 ss.

²⁴ Cfr., PAOLO CAVANA, *I segni della discordia. Laicità e simboli religiosi in Francia*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 83; GIUSEPPE CASUSCELLI, *Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e "regola della precauzione"*, in *Dir. Eccl.*, 2005, II, pp. 504 ss.

²⁵ La Chiesa Cattolica ha sempre esercitato un'influenza maggiore nel nostro ordinamento rispetto ad altre religioni, vuoi per la presenza del Vaticano nel nostro Paese, vuoi per i Patti Lateranensi del 1929, riformati nel 1984, che disciplinano i rapporti Stato-Chiesa.

²⁶ Sent. n° 13 del 1991, la Corte Costituzionale si è espressa sulla legittimità dell'art. 9, n. 2 della legge n° 121 del 1985 (*Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 22 febbraio 1984 che apporta modifiche al concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra repubblica italiana e Chiesa cattolica*) che prevede l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.

²⁷ R.d. n° 1731 del 1930 intitolato "Norme sulle comunità israelitiche e sulla unione delle comunità medesime".

Di laicità si parla anche nella sentenza n° 334/1996: la Corte ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 238, 1° e 2° comma del c.p.c, nella parte in cui il presente articolo, nel regolare le modalità di prestazione del giuramento decisorio, prevedeva che il giurante dovesse essere ammonito dal giudice circa l'importanza religiosa del giuramento e che il giurante dovesse giurare “*davanti a Dio ed agli uomini*”. La Corte richiama il principio supremo di laicità come “non confessionalità dello Stato”; l'applicazione dell'art. 238 comportava una inammissibile commistione tra religione e ordinamento processuale.

Nella più recente giurisprudenza costituzionale, è di particolare importanza la sentenza n° 508/2000 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 402 c.p. in tema di vilipendio della religione di Stato; la Corte ha concluso che “*in forza dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione e di uguale libertà di tutte le confessioni di fronte alla legge, l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità*”²⁸. La laicità è stata elevata a principio supremo per rendere in senso pluralistico la nostra forma di Stato, in modo da favorire, in uguaglianza di libertà, la convivenza di religioni e culture diverse.²⁹ Infine, la sentenza n° 327/2002 ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 405 c.p. nella parte in cui prevedeva pene maggiori per i fatti che avessero turbato funzioni cattoliche rispetto alle pene previste per i turbamenti delle funzioni di altri culti. La Corte ha concluso che la laicità implica imparzialità ed equidistanza dello Stato verso tutte le religioni e ciò non tollera che si prevedano pene più alte per le turbative del culto cattolico.

Dall'iter giurisprudenziale della Corte Costituzionale si comprende come “*il principio di laicità costituisca un formidabile strumento di giudizio nelle mani della Corte, un parametro flessibile adattabile alle circostanze del caso concreto*”³⁰. Emerge come la Corte Costituzionale individua la laicità talora come *positiva*, imponendo al potere pubblico di assumere un ruolo attivo nella salvaguardia della

²⁸ Sentenza n° 508 del 2000.

²⁹ Cfr., FRANCESCO FINOCCHIARO, *Le fonti del diritto ecclesiastico (Appunti per una lezione)*, in *Dir. Eccl.*, 1991, I, pp. 479 ss., e nel volume *Studi per la sistemazione delle fonti in materia ecclesiastica*, a cura di V. TOZZI, Salerno, 1993, pp. 13 ss.

³⁰ Cfr., ALESSANDRO ODDI, *Il principio di laicità nella giurisprudenza costituzionale*, in ROBERTO BIN- GIUDITTA BRUNELLI- ANDREA PUGIOTTO- PIETRO VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 247.

libertà religiosa, talora come *negativa*, che impone allo Stato di assumere un atteggiamento imparziale ed equidistante verso tutte le religioni³¹; *imparzialità* non come indifferenza ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in un regime di pluralismo³²; affermazione confermata nella *Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione* in cui si precisa che lo “Stato laico riconosce il contributo positivo che le religioni recano alla collettività e intende valorizzare il patrimonio morale e spirituale di ciascuna di esse”³³.

Se pur lo Stato deve rimanere muto rispetto ai valori di ogni fede, deve intervenire per assicurare ad ogni confessione l'eguaglianza dei punti di partenza, affinché tutte le voci religiose siano ascoltate.

Tuttavia, nel contesto europeo, vi sono Paesi che adottano una laicità *negativa*, cioè assumono un comportamento di imparzialità che si concretizza in un atteggiamento di *indifferenza* verso la sfera religiosa: ad esempio, nella tradizione costituzionale francese, il principio di laicità, sancito direttamente in Costituzione³⁴, è configurato come separazione dello Stato non solo dalle Chiese, ma dal fenomeno religioso in generale; un atteggiamento di rottura e di intransigenza verso la religione, confermato anche dal fatto che in Costituzione non è sancita direttamente la libertà religiosa, in quanto alla religione non è riconosciuto valore formativo della personalità del singolo.³⁵

Tuttavia, l'ordinamento francese non resta del tutto indifferente alla questione religiosa: esso interviene nella restrizione della libertà religiosa, nel rispetto dei limiti sanciti all'art. 9.2 della CEDU, proprio per affermare e rafforzare il principio di laicità; mentre nell'ordinamento italiano, che adotta una laicità positiva, la

³¹ Cfr., MARIO TEDESCHI, *Quale laicità*, cit., pp. 548 ss.; e il vol. *Il principio di laicità nello Stato democratico*, cit.; LÉON DUGUIT, *Sovranità e libertà*, a cura di V. Rapone, Giappichelli, Torino, 2007.

³² 25 Sent. n° 203 del 1989.

³³ *Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione*, approvata con decreto del Ministero dell'Interno 23 aprile 2007.

³⁴ Art. 2 Cost. francese: “La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l'eguaglianza dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione. Essa rispetta tutte le credenze.”

³⁵ Cfr., BRUNO NASCIBENE, *Laicità francese, stranieri e cittadini* in ROBERTO BIN -GIUDITTA BRUNELLI - ANDREA PUGIOTTO - PIETRO VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 226-227.

garanzia di libertà religiosa e di uguaglianza delle confessioni costituisce un risvolto della laicità.³⁶

2. Il nucleo essenziale del principio di laicità e i suoi riflessi sul rapporto tra gli artt. 7 e 8 della Costituzione

La nostra giurisprudenza costituzionale ha determinato le condizioni e i contenuti essenziali del principio di laicità, il quale, connotando la *forma di stato* democratico-sociale, si lega in modo inscindibile alla *democrazia*, definendone i tratti, ma non confondendosi con essa³⁷.

La libertà religiosa e il pluralismo religioso definiscono le *condizioni* della laicità; essi trovano la loro garanzia negli artt. 2, 8 e 19 della Costituzione³⁸. Quest'ultima disposizione in particolare riconosce a *tutti* il “*diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume*”.

Il diritto di libertà religiosa in quanto diritto inviolabile (art. 2 Cost.) può essere fatto valere sia nei confronti dei privati che dei pubblici poteri in un contesto in cui viene garantito altresì il *pluralismo religioso*.³⁹ Quanto ai contenuti della libertà religiosa, come gli altri diritti di libertà, essa presenta un profilo positivo (la libertà di adesione ad un credo), ma pure un profilo negativo (la libertà di non credere)⁴⁰ e naturalmente copre anche la libertà di cambiare opinione.

³⁶ Cfr., VINCENZO PACILLO, JLIA PASQUALI CERIOLI, *Hijab e abbigliamento imposto da norme confessionali nell'ordinamento francese*, in ID, *I simboli religiosi. Profili di diritto ecclesiastico italiano e comparato*, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 10-19.

³⁷ Per AUGUSTO BARBERA, *La laicità in cammino*, cit., pp.44 ss.: la laicità costituirebbe la “sintesi dei principi del costituzionalismo liberaldemocratico accolti nella Costituzione”.

³⁸ Non può quindi condividersi la tesi di chi, nell'inquadramento positivo del principio di laicità, considera centrale l'art. 19 della Costituzione e meno interessanti gli artt. 7 e 8 Cost.: ALDO TRAVI, *Riflessioni su laicità e pluralismo*, cit., p.376.

³⁹ Cfr., RAFFAELE PASCALI, *Patti lateranensi e custodia costituzionale*, cit., pp. 179 ss.; ID, *Diritto ecclesiastico e principi costituzionali supremi*, nel vol. *Studi di diritto ecclesiastico e canonico*, Napoli, 1981, pp. 1 ss.

⁴⁰ Cfr. Corte cost., sent. n. 117 del 1979, in *Giur. cost.*, 1979, pp.816 ss. Al n. 4 del considerato in diritto si legge “*La libertà di coscienza, riferita alla professione sia di fede religiosa sia di opinione in materia religiosa, non è rispettata sol perché l'ordinamento statale non impone a chicchessia atti di culto (...); la libertà è violata, infatti, anche quando sia imposto al soggetto il compimento di atti con significato religioso*. STELIO MANGIAMELI, *Il giuramento dei non credenti davanti alla*